




REGIONE  
CALABRIA

*Autorità Regionale*  
*Stazione Unica Appaltante*



S.U.A.  
Calabria


**APPALTO SPECIFICO N.7 - INDETTO DALLA REGIONE CALABRIA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI DESTINATI ALLE AZIENDE DEL SISTEMA SANITARIO DELLA REGIONE CALABRIA NELL'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.**

**GARA N. 9174620**



REGIONE CALABRIA

## *Autorità Regionale Stazione Unica Appaltante*



S.U.A.  
Calabria

### **CONVENZIONE**

**APPALTO SPECIFICO N. 7 - INDETTO DALLA REGIONE CALABRIA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI DESTINATI ALLE AZIENDE DEL SISTEMA SANITARIO DELLA REGIONE CALABRIA NELL'AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

### ***PARTI***

La STAZIONE UNICA APPALTANTE della Regione Calabria codice fiscale 02205340793, di seguito denominata, nel presente atto, semplicemente "SUA" in persona dell'Avv. Roberta Porcelli, nata a Catanzaro (CZ), il 18/01/1964, che rappresenta nella sua qualità di Dirigente Generale;

### ***E***

L'impresa ASTRAZENECA SPA, (CF - Partita I.VA 00735390155), con sede legale in Milano, Viale Decumano, 39, C.C.I.A.A di Milano Monza Brianza Lodi, Registro Imprese n. 00735390155 di seguito definita "Fornitore" - nella persona del dott. Fabrizio Muzio, nato a Milano (MI), il 07/03/1956 (CF: MZUFRZ56C07F205F), autorizzato alla stipula del presente contratto in virtù dei poteri conferitigli con procura Repertorio n. 174450 - Raccolta n. 22789 del 16/10/2012 - Notaio Dott. Giancarlo Orrù;

### ***PREMESSO CHE***

- A. La SUA Calabria, con Decreto Dirigenziale n. 9303 del 29/06/2023 e DDG 10637 del 25/07/2023, ha indetto un Appalto Specifico, ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento di prodotti farmaceutici destinati alle Aziende Sanitarie del territorio regionale, nell'ambito dello SDAPA Farmaci (GUUE S 20 del 28/01/2022 e sulla GURI N. 13 del 31/01/2022);
- B. La gara è stata aggiudicata con Decreti Dirigenziali n.19716 del 20/12/2023, n.522 del 17/01/2024 e n.1797 del 13/02/2024; In particolare, il Fornitore è risultato aggiudicatario per i lotti 1321, 1322, 1419, 1420, 2294;
- C. Il Fornitore, sottoscrivendo la presente Convenzione, dichiara che quanto risulta nella stessa, nonché nel Capitolato d'Oneri/Lettera di invito e relativi allegati e nel Capitolato tecnico e relativi allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto dell'appalto e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione dello stesso;
- D. Con riferimento all'articolo 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001, il Fornitore, sottoscrivendo la presente Convenzione, attesta altresì di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente e/o della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- E. L'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste nei modi e nelle forme disciplinati dalla presente Convenzione, ai prezzi, alle condizioni, alle modalità e ai termini ivi contenuti;
- F. La presente Convenzione non è fonte di obbligazione per la Regione Calabria nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle singole Amministrazioni Contraenti con



REGIONE CALABRIA

## *Autorità Regionale Stazione Unica Appaltante*



S.U.A.  
Calabria

L'emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura (i.e. contratti) i quali, nei limiti ivi previsti, saranno per ciascuna delle stesse, fonte di obbligazione.

- G. Resta espressamente inteso che la Regione Calabria non potrà, in nessun caso, essere ritenuta responsabile per atti o attività degli Enti Contraenti; parimenti, ciascun Ente Contraente potrà essere considerato responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuno degli stessi emessi;
- H. La presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato;

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO LE SEGUENTI MODALITÀ E I SEGUENTI TERMINI:

### *Articolo 1*

#### *Valore delle premesse e degli allegati*

1. Le premesse di cui sopra, gli “Atti di gara”, tutti i documenti richiamati e i relativi allegati, l’offerta del Fornitore, relativi ai lotti aggiudicati, ancorché non materialmente allegati, sono fonte delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione.

### *Articolo 2*

#### *Definizioni*

1. Nell'ambito della presente Convenzione si intende per:
- a. **Atti di gara:** il Capitolato d’Oneri, il Capitolato Tecnico e loro relativi allegati concernenti l’*“Appalto specifico n.7 indetto dalla Regione Calabria per la fornitura di prodotti farmaceutici destinati alle Aziende Sanitarie del territorio nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione”*;
  - b. **Aziende Sanitarie:** le Aziende del Servizio Sanitario della Regione Calabria, nell’ambito dei cui territori di competenza il Fornitore si impegna a erogare la fornitura e prestare i servizi richiesti;
  - c. **Azienda/e Sanitaria/e Contraente/i:** le Aziende Sanitarie e le Aziende Ospedaliere che, ai sensi delle disposizioni richiamate in premessa, emettono Ordinativi di Fornitura.
  - d. **Fornitore:** l’impresa o il raggruppamento di concorrenti risultato aggiudicatario, a seguito della procedura per la scelta del contraente.
  - e. **Convenzione e/o Contratto Generale:** la presente Convenzione stipulata tra la SUA e il Fornitore aggiudicatario di ciascun lotto, che regola i termini della fornitura.
  - f. **Ordinativo di Fornitura e/o Ordinativo:** il contratto con il quale le Aziende Sanitarie impegnano il Fornitore all’esecuzione della prestazione richiesta e che riporta i quantitativi necessari per tutta la durata della fornitura. A tali Ordinativi di fornitura verrà data esecuzione anche tramite singole Richieste di Consegna, nelle quali le Aziende Sanitarie specificheranno, di volta in volta, il quantitativo da consegnare e i luoghi di consegna, secondo quanto stabilito nella presente Convenzione e negli atti di gara.
  - g. **Offerta:** l’offerta del Fornitore presentata per la fornitura di cui alla presente Convenzione.

### *Articolo 3*

#### *Norme regolatrici e disciplina applicabile*

1. L'erogazione della fornitura e dei servizi connessi oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di fornitura, è regolata in via gradata:



REGIONE CALABRIA

## *Autorità Regionale Stazione Unica Appaltante*



S.U.A.  
Calabria

- dalle clausole della presente Convenzione, dagli atti di gara, dall'offerta dell'aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
  - dalle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016, e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
  - dalle disposizioni in vigore per le Aziende Sanitarie di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza;
  - dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. L'aggiudicatario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, i regolamenti e le norme vigenti in materia, comprese quelle che potessero essere emanate in corso di durata della Convenzione e dei singoli ordinativi di Fornitura.
3. In ordine all'esecuzione contrattuale, resta nell'esclusiva competenza:
- della SUA, la titolarità della gestione giuridico/amministrativa delle seguenti attività:
    - gestione dell'eventuale contenzioso legato alla procedura di gara;
    - custodia della documentazione tecnica dei prodotti oggetto di fornitura;
    - richiesta e custodia del deposito cauzionale definitivo;
    - stesura e sottoscrizione della presente Convenzione con il Fornitore (non vincolante in assenza di Ordinativi di Fornitura da parte delle Aziende Sanitarie);
  - di ciascuna Azienda Sanitaria:
    - nomina del Responsabile del procedimento per la gestione del contratto e nomina del DEC laddove previsto, individuazione del soggetto autorizzato ad impegnare la spesa dell'Azienda Sanitaria, laddove non coincidente con il RUP;
    - acquisizione, per ogni lotto, del CIG "derivato/figlio" per gli Ordinativi di adesione alla presente Convenzione, al fine di assicurare, a cura dell'Azienda, la corretta comunicazione di tutti i dati sul SIMOG concernenti l'esecuzione del proprio contratto;
    - emissione di Ordinativi di fornitura;
    - emissione delle richieste di consegna e ricevimento merci con verifica quali-quantitativa;
    - ricevimento fatture e relativi pagamenti;
    - gestione dei rapporti negoziali, e dell'eventuale contenzioso, conseguenti all'esecuzione degli Ordinativi di fornitura;
    - monitoraggio della fornitura e comunicazione periodica dei quantitativi alla SUA della Regione Calabria.
4. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.

### *Articolo 4*


#### *Oggetto della fornitura e quantità*

1. La presente Convenzione ha per oggetto la fornitura di prodotti farmaceutici di cui ai lotti 625, 1321, 1322, 1419, 1420, 2294 indicati nella "**Tabella Elenco prodotti aggiudicati**", necessari alle Aziende Sanitarie della Regione Calabria, finalizzata alla futura conclusione di singoli ordinativi. Più specificamente, la presente Convenzione definisce la disciplina contrattuale generale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione degli Ordinativi di



REGIONE CALABRIA

## *Autorità Regionale Stazione Unica Appaltante*



S.U.A.  
Calabria

Fornitura, relativi alla fornitura dei prodotti farmaceutici di cui ai lotti lotti 625, 1321, 1322, 1419, 1420, 2294;

2. Con la sottoscrizione della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Aziende Sanitarie della Regione Calabria, a fornire i prodotti e a prestare tutti i servizi connessi oggetto del presente atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità prescritte negli atti di gara, nella **“Tabella Elenco prodotti aggiudicati”** e in tutti gli elaborati che la costituiscono, nella misura richiesta dalle stesse Aziende Sanitarie contraenti mediante emissione di Ordinativi di fornitura, il tutto nei limiti dell'importo massimo spendibile per ciascun lotto così specificato:

<b>Lotto</b>	<b>CIG</b>	<b>Principio attivo</b>	<b>Nome commerciale</b>	<b>Importo d'aggiudicazioni triennale (iva esclusa)</b>	<b>Opzione 6 (sei mesi) (iva esclusa)</b>
1321	99119629CB	Osimertinib	Tagrisso 40 mg	Secretato	Secretato
1322	9911964B71	Osimertinib	Tagrisso 80 mg	Secretato	Secretato
1419	9912130470	Durvalumab	Imfinzi 500 mg	Secretato	Secretato
1420	9912131543	Durvalumab	Imfinzi 120 mg	Secretato	Secretato
2294	99138618E6	Andexanet Alfa	Ondexxya	Secretato	Secretato

3. Tali importi sono stati calcolati sulla base dell'offerta economica presentata dal Fornitore in sede di gara.
4. Nel caso di esaurimento, prima del decorso del termine di durata della presente Convenzione, dell'importo per ogni singolo lotto, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare l'importo in conformità a quanto previsto dall'articolo 106, comma 12, d.lgs. 50/2016 e modificare ai sensi dall'articolo 106, comma 11, d.lgs. 50/2016.
5. I quantitativi complessivi da fornire alle Aziende Sanitarie sono riportati nell'Allegato 4 *“Tabella elenco Lotti”* che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. Le quantità e tipologie dei Medicinali indicate nei documenti citati si riferiscono in via puramente indicativa al fabbisogno relativo alla durata della Convenzione.

### *Articolo 5*

#### *Utilizzo della Convenzione*

1. Le Aziende Sanitarie assumono obblighi nei confronti del Fornitore esclusivamente con l'emissione degli Ordinativi di Fornitura, **sottoscritti digitalmente** da soggetti autorizzati a impegnare la spesa dell'Azienda Sanitaria contraente o dal Rup, e inviati al Fornitore.
2. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei soggetti che utilizzano la Convenzione; qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinativi di fornitura emessi da soggetti non legittimati a utilizzare la Convenzione, le forniture oggetto di tali Ordinativi non verranno conteggiate nell'importo massimo spendibile oggetto della Convenzione stessa.

### *Articolo 6*


#### *Modalità di conclusione*

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti di fornitura con le Aziende Sanitarie si concludono con la semplice ricezione, da parte del Fornitore, dei relativi Ordinativi di fornitura inviati dalle stesse Aziende Sanitarie. Il



REGIONE CALABRIA

## *Autorità Regionale Stazione Unica Appaltante*



S.U.A.  
Calabria

Fornitore non può dare seguito a Ordinativi di fornitura che pervengano in modalità alternative a quelle sopradescritte.

2. Il Fornitore si obbliga a eseguire la fornitura indicata in ciascun Ordinativo, nel rispetto delle modalità, condizioni e termini descritti nel Capitolato Tecnico, nei documenti di gara e nella propria offerta.

### *Articolo 7*

#### *Durata della Convenzione*

1. Fermo restando l'importo di cui all'articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, la presente Convenzione ha una durata di **36 (trentasei)** mesi a decorrere dalla sua sottoscrizione, ovvero dalla data di autorizzazione dell'esecuzione in via d'urgenza.
2. Nel caso in cui prima della scadenza del termine di durata, anche prorogata, sia stato esaurito l'importo massimo spendibile, eventualmente incrementato in conformità a quanto previsto dall'articolo 106, comma 12, d.lgs. 50/2016, la Convenzione verrà considerata conclusa.
3. Resta inteso che per durata della Convenzione si intende il periodo entro il quale le Aziende Sanitarie possono aderire alla Convenzione, per emettere Ordinativi di Fornitura.
4. I singoli Ordinativi di Fornitura avranno data di scadenza pari a quella della Convenzione.

### *Art. 8*

#### *Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità*

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi finalizzati al completo adempimento delle obbligazioni previste, incluse le relative ed eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute negli atti di gara e nella presente Convenzione, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o degli Ordinativi di Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Azienda Sanitaria potrà risolvere unicamente l'Ordinativo di Fornitura da essa stessa emesso.
3. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre e il Fornitore, pertanto, non può avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Aziende Sanitarie o, comunque, della Regione Calabria, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
4. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Regione Calabria e le singole Aziende Sanitarie da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
5. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Aziende Sanitarie e/o da terzi autorizzati.
6. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle Aziende Sanitarie debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro: le modalità e i tempi debbono comunque essere



REGIONE CALABRIA

## *Autorità Regionale Stazione Unica Appaltante*



S.U.A.  
Calabria

concordati con le Aziende Sanitarie, il Rup e il DEC. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali delle medesime Aziende Sanitarie continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

7. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alle Aziende Sanitarie, per quanto di rispettiva competenza, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare, nei casi di indisponibilità temporanea dei prodotti, il Fornitore dovrà dare immediata comunicazione ai Rup delle Aziende Sanitarie e al Rup della Regione Calabria, a mezzo pec, indicando la data prevista per "fine carenza".
8. Resta espressamente inteso che la SUA non può, in nessun caso, essere ritenuta responsabile nei confronti delle Aziende Sanitarie.
9. Inoltre, ogni Azienda Sanitaria può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna emessi.

### *Articolo 9*

#### *Esecuzione del contratto e consegne*

1. Nella esecuzione il Fornitore è tenuto alla diligenza e a una particolare attenzione qualitativa derivante dalle caratteristiche sanitarie e ospedaliere della fornitura, adottando tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione della merce durante il trasporto, in linea con quanto previsto dalla normativa vigente, oltre a essere conformi alle prescrizioni di legge per le specifiche categorie merceologiche cui appartengono.
2. Qualora i prodotti oggetto di una richiesta di consegna vengano consegnati presso indirizzi diversi rispetto a quanto indicato nell'ordine medesimo, il Fornitore:
  - non avrà diritto al pagamento di alcun corrispettivo, compenso o indennizzo;
  - dovrà provvedere, a propria cura e spese, all'eventuale ritiro dei prodotti;
  - sarà comunque tenuto, ove ancora possibile, all'esatto adempimento e, quindi, alla tempestiva consegna dei prodotti presso gli indirizzi indicati nell'ordine, pena l'applicazione delle penali di cui all'articolo "inadempimenti e penali".
3. Il Fornitore garantisce, per tutta la durata della presente Convenzione un numero verde / Call Center e un indirizzo e-mail dedicato alla commessa, come previsto dal Capitolato Tecnico.

### *Articolo 10*

#### *Controlli Qualitativi/Quantitativi*

1. Il Fornitore si obbliga a consentire alla SUA e alle Aziende Sanitarie contraenti, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche, così come previsto e disciplinato dal Capitolato.
2. Agli effetti dei requisiti qualitativi della merce, resta inteso che la firma per ricevuta, rilasciata al momento della consegna, non impegnerà al momento dell'accettazione l'Azienda Sanitaria, che si riserva il diritto di verificare la corrispondenza qualitativa in sede di effettivo utilizzo della merce consegnata.



REGIONE CALABRIA

## *Autorità Regionale Stazione Unica Appaltante*



S.U.A.  
Calabria

### *Articolo 11*

#### *Adeguamento dei prezzi*

1. Durante il periodo di validità contrattuale i prezzi di aggiudicazione rimarranno fissi ed invariati.
2. La procedura di revisione prezzi sarà effettuata secondo quanto previsto dal Capitolato d'oneri e in particolare:
  - Il prezzo di aggiudicazione resterà fisso ed invariabile per tutta la durata della fornitura, salvo i casi di variazioni prezzo determinate dall'AIFA, che avranno effetto dalla data di pubblicazione del provvedimento di variazione sulla G.U.R.I. In tale evenienza, resterà comunque ferma la percentuale di sconto stabilita al momento dell'aggiudicazione rispetto al prezzo di riferimento concordato con l'AIFA, salvo variazioni più favorevoli all'Amministrazione. Le variazioni, in aumento o in diminuzione, dovranno essere comunicate per iscritto alla SUA Calabria entro 10 giorni dalla data del provvedimento e, comunque, prima di evadere l'ordine di consegna emesso dalle Aziende. Le diminuzioni dovranno essere applicate immediatamente anche in assenza di formale accettazione della SUA Calabria e/o delle Aziende.
3. Il prezzo di aggiudicazione si intende per merce franco magazzini individuati dalle Aziende.
4. Per tutto quanto non previsto e, precisamente, relativamente alla revisione prezzi si rinvia a quanto disciplinato nel capitolato d'oneri al 4.3, le cui clausole devono qui intendersi integralmente richiamate.

### *Articolo 12*

#### *Aggiornamento tecnologico*

Qualora il Fornitore, durante la durata della Convenzione ovvero degli Ordinativi di Fornitura, immetta in commercio prodotti con *device* di somministrazione/confezionamenti migliorativi rispetto a quelli oggetto della fornitura (anche a seguito di modifiche normative), dovrà proporre alla SUA Regione Calabria la sostituzione dei prodotti alle stesse condizioni di fornitura. Il fornitore dovrà inviare alla SUA Calabria la scheda tecnica del prodotto offerto in sostituzione e, previo parere tecnico favorevole del Dipartimento Tutela della Salute, la SUA Calabria potrà autorizzare la sostituzione.

### *Articolo 13*

#### *Corrispettivi*

1. I corrispettivi contrattuali sono comprensivi della fornitura dei singoli prodotti e dell'effettuazione di servizi connessi descritti nella presente Convenzione e negli Atti di gara.
2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono a forniture prestate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e gli stessi sono dovuti al Fornitore, salvo quanto previsto all'articolo 105 comma 13 del D. lgs. n. 50 del 2016.
3. Tutti gli obblighi e gli oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime e sono, pertanto, fissi e invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.





REGIONE CALABRIA

## *Autorità Regionale Stazione Unica Appaltante*



S.U.A.  
Calabria

5. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.
6. La Regione Calabria e la SUA non possono, in nessun caso, essere ritenute responsabili dei pagamenti delle singole Aziende Sanitarie Contraenti.

### *Articolo 14*


#### *Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari*

1. Il pagamento dei corrispettivi è effettuato dalle singole Aziende Sanitarie contraenti in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.
2. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve indicare il riferimento all'ordinativo di fornitura, il relativo CIG (figlio/derivato) e deve essere intestata e spedita alle singole Aziende sanitarie contraenti, che provvederanno, secondo le proprie procedure operative, alla liquidazione delle fatture e ai relativi pagamenti. In nessun caso, la SUA potrà essere considerata responsabile per i ritardati o i mancati pagamenti delle fatture.
3. I pagamenti saranno effettuati entro i termini di legge a decorrere dalla data di ricevimento della fattura riscontrata regolare da parte dell'Azienda Sanitaria contraente.
4. L'importo delle predette fatture è bonificato sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010, intestato al Fornitore.
5. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
6. Resta, tuttavia, espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione si potranno risolvere di diritto mediante semplice e unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera inviata via posta certificata o raccomandata a/r, rispettivamente da parte delle Aziende Sanitarie contraenti e/o dalla SUA.
7. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n.136, pena la nullità assoluta della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura.
8. Il Fornitore si obbliga a comunicare alla SUA e alle Aziende Sanitarie contraenti le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010.
9. Qualora le transazioni relative agli Ordinativi di Fornitura inerenti la presente Convenzione siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, la presente Convenzione e gli Ordinativi stessi sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010.
10. Il Fornitore si obbliga altresì a inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.
11. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione all'Azienda Sanitaria contraente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo - della Provincia dove ha sede l'Azienda Sanitaria stessa; copia di tale comunicazione deve essere inviata per conoscenza anche alla SUA.



REGIONE CALABRIA

## *Autorità Regionale Stazione Unica Appaltante*



S.U.A.  
Calabria

12. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L.13/08/2010 n. 136.

### *Articolo 15 Trasparenza*

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
  - dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;
  - dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
  - si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione Quadro rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Codice Civile, per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.


### *Articolo 16 Inadempimenti e penali*

1. Nel caso di ritardi nelle consegne, per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Azienda Sanitaria ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti dal Capitolato Tecnico per la **consegna dei prodotti**, 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricezione della richiesta, potrà essere applicata dalle Aziende Sanitarie contraenti una penale pari all'1% (uno per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. L'**indisponibilità** temporanea dei prodotti, di cui il fornitore **abbia dato comunicazione**, comporterà la facoltà per le Aziende Sanitarie di procedere all'acquisto sul libero mercato, addebitando l'eventuale differenza al Fornitore inadempiente, salvo l'esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo in ogni caso il risarcimento degli ulteriori danni.
3. L'**indisponibilità** temporanea dei prodotti, di cui il fornitore **non abbia dato comunicazione**, comporterà la facoltà per le Aziende Sanitarie di risolvere l'Ordinativo di Fornitura e per la Sua Calabria di risolvere la Convenzione Quadro. Si precisa che la causa di risoluzione di cui sopra può riguardare anche solo alcuni lotti della Convenzione Quadro: in tal caso la SUA e/o le Aziende Sanitarie, per le parti di loro rispettiva competenza, si riservano comunque la facoltà di modificare la Convenzione Quadro e/o l'Ordinativo di Fornitura.
4. La mancata sostituzione dei prodotti non conformi, entro 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dalla contestazione, sarà considerata mancata consegna e si applicherà la penale di cui al precedente comma 1.
5. Qualora il fornitore non provveda a ritirare la merce non conforme e/o consegnata in eccedenza, nei tempi indicati nel capitolato tecnico dopo 30 (trenta) giorni lavorativi



REGIONE CALABRIA

## *Autorità Regionale Stazione Unica Appaltante*



S.U.A.  
Calabria

decorrenti dalla contestazione di non conformità, al trascorrere del 30 giorno, l'Azienda Sanitaria potrà provvedere ad inviare la merce al fornitore addebitandogli ogni spesa sostenuta, ovvero procedere allo smaltimento dei prodotti a spese del fornitore.

6. Gli eventuali inadempimenti contrattuali di cui ai precedenti commi, vengono contestati per iscritto al Fornitore dalle singole Aziende Sanitarie; il Fornitore deve comunicare per iscritto le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla ricezione della stessa contestazione, il mancato riscontro verrà considerato accettazione da parte del Fornitore delle contestazioni. L' Azienda Sanitaria, valutate le eventuali contro deduzioni si determina nel minor tempo possibile, dando riscontro al Fornitore.
7. Le Aziende Sanitarie contraenti potranno applicare al fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore dell'ordinativo di Fornitura; Il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto delle singole Aziende Sanitarie a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
8. La SUA Calabria, in caso di reiterati inadempimenti del Fornitore, segnalati alla stessa dalle Aziende Sanitarie Contraenti, salvo il diritto di risoluzione della Convenzione Quadro in relazione alla gravità ravvisata negli stessi, può applicare penali rivalendosi sulla cauzione.
9. La SUA Calabria, per quanto di sua competenza, può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) dell'importo massimo complessivo della Convenzione Quadro, resta fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
10. Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore all'importo sopra previsto comporta la risoluzione di diritto della Convenzione Quadro per grave ritardo.
11. In caso di difformità della fornitura rispetto a quanto previsto dal Capitolato Tecnico, dall'Offerta tecnica e dalla presente Convenzione, l'Azienda Sanitaria potrà applicare una penale commisurata al livello di gravità dell'inadempienza così come di seguito definito:
  - Inadempienza lieve: 0,3 per mille dell'importo dell'Ordinativo di fornitura;
  - Inadempienza media: 0,7 per mille dell'importo dell'Ordinativo di fornitura;
  - Inadempienza grave: 1,0 per mille dell'importo dell'Ordinativo di fornitura.
12. L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non esclude peraltro il diritto ad intraprendere qualsiasi altra azione legale da parte del Committente, compresa quella volta a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni subiti, nonché la possibilità di richiedere la risoluzione del contratto per gravissime inadempienze o irregolarità.

### *Articolo 17*


#### *Garanzia a corredo dell'esecuzione del contratto*

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 103 del D. Lgs. n.50/2016, ha costituito a favore della SUA Regione Calabria la garanzia fideiussoria n. 19708, per l'importo di € [REDACTED] (Euro [REDACTED]), emessa in Milano, in data 16.09.2024, da LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE. La predetta garanzia è incondizionata ed irrevocabile e prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga all'articolo 1944, comma 2, c.c., la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Si applica la riduzione dell'importo della cauzione così come disciplinato dall'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016.
2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche



REGIONE CALABRIA

## *Autorità Regionale Stazione Unica Appaltante*



S.U.A.  
Calabria

future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Codice Civile, nascenti dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.

3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Aziende Sanitarie contraenti/la SUA Calabria, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo "inadempimenti e penali", hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
4. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura da essa derivanti, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Aziende Sanitarie contraenti, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
5. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80%. A tal fine, le Aziende Sanitarie per mezzo dei Rup/DEC trasmettono alla SUA Calabria i documenti attestanti l'avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni con apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.
6. In ogni caso, la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta da parte della SUA - Regione Calabria, verificata la documentazione attestante la corretta esecuzione dei singoli ordinativi di fornitura delle Aziende Sanitarie Contraenti.
7. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della SUA Calabria.
8. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le Aziende Sanitarie contraenti e/o la Sua Calabria hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l'Ordinativo di fornitura e/o la Convenzione.

### *Articolo 18 Riservatezza*

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Aziende Sanitarie contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione e i singoli Ordinativi di fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Regione Calabria delle modalità e dei contenuti di detta citazione.



REGIONE CALABRIA

## *Autorità Regionale Stazione Unica Appaltante*



S.U.A.  
Calabria

7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR) in materia di riservatezza.

### *Articolo 19*

#### *Danni e responsabilità civile*

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni contraenti e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali a esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

### *Articolo 20*

#### *Risoluzione*

1. La Sua Calabria e/o le Aziende Sanitarie contraenti, per quanto di propria competenza, si riservano di considerare risolti di diritto la Convenzione e/o il relativo Ordinativo di Fornitura e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior danno, qualora l'inadempimento del Fornitore, anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione, si protragga oltre il termine di 20 (venti) giorni lavorativi, dalla data massima stabilita.
2. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'art 108 del D. Lgs. n. 50/2016, le Aziende Sanitarie potranno, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 C.C. e previa comunicazione scritta al Fornitore da effettuarsi a mezzo PEC, senza assegnare alcun termine per l'adempimento, risolvere di diritto gli Ordinativi di Fornitura nei seguenti casi:
  - a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
  - b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
  - c) applicazione delle penali oltre la misura massima;
  - d) nei casi previsti dall'articolo "Pagamenti e Tracciabilità dei flussi";
  - e) nei casi di cui all'articolo "Riservatezza" alla presente Convenzione;
  - f) nei casi previsti dall'articolo "subappalto";
  - g) in caso di ritiro dell'autorizzazione all'immissione in commercio da parte dell'AIFA dei medicinali oggetto della presente Convenzione;
  - h) frode, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
3. Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall' articolo 108 del D.Lgs. n. 50/2016, la SUA Regione Calabria, può risolvere di diritto ai sensi dell'articolo 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, la Convenzione nei seguenti casi:
  - a) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
  - b) applicazione delle penali oltre la misura massima;
  - c) nei casi previsti dall'articolo "Pagamenti e Tracciabilità dei flussi";
  - d) nei casi di cui all'articolo "Riservatezza" alla presente Convenzione;
  - e) nei casi previsti dall'articolo "subappalto";
  - f) nel caso in cui almeno tre delle Aziende Sanitarie Contraenti abbiano risolto il proprio ordinativo di fornitura ai sensi del comma precedente;



REGIONE CALABRIA

## *Autorità Regionale Stazione Unica Appaltante*



S.U.A.  
Calabria

- g) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autoritative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
  - h) qualora i controlli di legge pervenuti successivamente alla stipula del presente contratto, abbiano avuto esito positivo e sia stata accertata la sussistenza delle violazioni di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.
4. La Sua Calabria o l'Azienda Sanitaria contraente si riservano di procedere alla risoluzione della Convenzione/Ordinativo di Fornitura anche qualora l'indisponibilità temporanea (carenza) del prodotto, comunicata dal fornitore e/o dall'AIFA, si protragga per un tempo superiore ai 90 giorni dalla segnalazione. Resta fermo quanto disposto dall'art. 110 comma 1 del D.lgs.50/2016;
  5. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso, il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Aziende Sanitarie.
  6. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o degli Ordinativi di fornitura, la SUA Calabria e/o le Aziende Sanitarie hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo degli Ordinativi di fornitura risolti.
  7. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Azienda Sanitaria contraente e/o della SUA Calabria al risarcimento dell'ulteriore danno.

### *Articolo 21*


#### *Recesso*

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e dall'articolo 109 del D.lgs. n. 50 del 2016, le Aziende Sanitarie e contraenti e/o la SUA Calabria per quanto di proprio interesse, hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dai singoli Ordinativi di fornitura e/o dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore mediante PEC.
2. Nei casi di cui al comma precedenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente e a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Codice Civile.
3. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Aziende Sanitarie contraenti.
4. Qualora la SUA Calabria receda dalla Convenzione ai sensi del comma 1 del presente articolo, non potranno essere emessi nuovi ordinativi di fornitura da parte delle Aziende Sanitarie Contraenti, e le stesse potranno a loro volta recedere dai singoli Ordinativi di Fornitura già emessi, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con comunicazione a mezzo pec, fatto salvo quanto espressamente disposto in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.



REGIONE CALABRIA

## *Autorità Regionale Stazione Unica Appaltante*



S.U.A.  
Calabria

### *Articolo 22*

#### *Cessione*

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del D. Lgs. n. 50/2016.
2. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Azienda Sanitaria debitrice, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016.
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Aziende Sanitarie contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di fornitura, e la SUA Calabria di risolvere di diritto la presente Convenzione.

### *Articolo 23*

#### *Subappalto*

1. Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste all'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016.

### *Articolo 24*

#### *Brevetti industriali e diritti d'autore*

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore e in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti della SUA Calabria e/o delle Aziende Sanitarie contraenti un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenni le Aziende Sanitarie contraenti e la Sua Calabria, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico dei suddetti contraenti.
3. La SUA Calabria e le Aziende Sanitarie contraenti si impegnano ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma;
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti della Regione Calabria /Aziende Sanitarie contraenti, queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di fornitura, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

### *Articolo 25*

#### *Responsabile della fornitura*

1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nella persona di Barbara Fassi il Responsabile della Fornitura, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti del Servizio della Regione Calabria, nonché di ciascuna Azienda Sanitaria contraente.
2. I dati di contatto della Responsabile della Fornitura sono: numero telefonico: 3355980842, indirizzo PEC: [ufficiogare@pec.astrazeneca.it](mailto:ufficiogare@pec.astrazeneca.it), indirizzo e-mail: [Barbara.Fassi@astrazeneca.com](mailto:Barbara.Fassi@astrazeneca.com);



REGIONE CALABRIA

## *Autorità Regionale Stazione Unica Appaltante*



S.U.A.  
Calabria

3. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile della fornitura, dovrà darne immediata comunicazione alla Regione Calabria nonché a ciascuna Azienda Sanitaria contraente.

### *Articolo 26*

#### *Domicilio delle parti e comunicazioni*

1. Le parti ai fini delle comunicazioni tra loro per l'applicazione e/o l'esecuzione e della presente Convenzione eleggono il proprio domicilio come segue:
  - SUA Regione Calabria: - PEC: [sua@pec.regione.calabria.it](mailto:sua@pec.regione.calabria.it);
  - Fornitore: ASTRAZENECA SPA – PEC: [ufficiogare@pec.astrazeneca.it](mailto:ufficiogare@pec.astrazeneca.it);
2. Tutte le comunicazioni e/o notificazioni inerenti la presente Convenzione verranno dirette ai suddetti domicili, mediante Posta elettronica certificata.

### *Articolo 27*

#### *Trattamento dei dati, consenso al trattamento*

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato. In particolare, il Fornitore dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della presente Convenzione, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE/2016/679 circa la raccolta ed il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione della Convenzione stessa e degli Ordinativi di Fornitura, nonché di essere pienamente a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.
2. La SUA Calabria, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue nel rispetto della suddetta normativa i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi e al controllo della spesa totale, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. Con la sottoscrizione della Convenzione il rappresentante legale del Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione della Convenzione e dei contratti attuativi, per le finalità descritte nel Capitolato d'onori/Lettera di invito in precedenza richiamate.
4. In ogni caso, le Aziende Sanitarie contraenti, aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento e alla trasmissione alla SUA Calabria, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura e ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
5. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall'art 32 Regolamento UE/2016/679. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per





REGIONE CALABRIA

## *Autorità Regionale Stazione Unica Appaltante*



S.U.A.  
Calabria

errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR).

6. Qualora, in relazione all'esecuzione della presente Convenzione, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui la Stazione Appaltante risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In coerenza con quanto previsto dalla normativa richiamata, il Fornitore si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE/2016/679 e dalle ulteriori norme regolamentari in materia, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in qualsiasi caso, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti
7. Il Fornitore qualora venga nominato "Responsabile del trattamento" si impegna inoltre a:
  - a) adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'art. 32 Regolamento UE/2016/679 (GDPR);
  - b) tenere un registro del trattamento conforme a quanto previsto dall'art. 30 del Regolamento UE/2016/679 e a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento. Il Fornitore dovrà consentire alle Aziende Sanitarie contraenti di eseguire, anche tramite terzi incaricati, le verifiche sulla corretta applicazione delle norme in materia di trattamento dei dati personali;
  - c) predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art.13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
  - d) dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato;
  - e) trasmettere alla SUA Calabria, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e da 15 a 23 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire alla Regione di dare riscontro all'interessato nei termini; fornire altresì alla Regione Calabria tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;
  - f) individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;
  - g) consentire alla SUA Calabria, in quanto Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.
8. Il Fornitore si impegna ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, tecnica e organizzativa necessarie a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nonché ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, opportunamente autorizzati al trattamento dei Dati personali.

### *Articolo 28*

#### *Oneri fiscali e spese contrattuali*

1. La presente Convenzione viene stipulata nella forma della scrittura privata sottoscritta con firma digitale.



REGIONE CALABRIA

## *Autorità Regionale Stazione Unica Appaltante*



S.U.A.  
Calabria

2. Tale scrittura privata è soggetta a registrazione solo in casi d'uso.
3. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione e agli Ordinativi di fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Aziende Sanitarie contraenti per legge.
4. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, conseguentemente, alla Convenzione è applicata l'imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

### *Articolo 29*

#### *Foro competente*

1. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Aziende, per le specifiche attività contrattuali attribuite alla Regione Calabria dall'articolo 2, sarà competente esclusivamente il Foro di Catanzaro, fermo restando quanto stabilito dall'art. 133, comma 1, lett. e), D. Lgs. n. 104/2010.
2. In caso di materie attribuite alle singole Aziende, sarà competente esclusivamente il Foro ove ha sede legale la singola Azienda Sanitaria interessata.

### *Articolo 30*

#### *Clausola finale*

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente, nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica alla presente convenzione non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte delle Aziende Sanitarie contraenti non costituisce, in nessun caso, rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano, comunque, di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza, esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di Fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni della presente Convenzione prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

### *Articolo 31*


#### *Accettazione espressa clausole contrattuali*

Il sottoscritto Fabrizio Muzio, in qualità di Procuratore e Legale Rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., dando atto che l'unica sottoscrizione finale della convenzione è da considerarsi quale doppia sottoscrizione delle presenti clausole, dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative



REGIONE CALABRIA

## *Autorità Regionale Stazione Unica Appaltante*



**S.U.A.  
Calabria**

clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Art. 3 comma 4 - Norme regolatrici e disciplina applicabile; Art. 8 commi 2 e 5 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità; Art. 14 commi 4, 6 e 9- Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari; Art. 15 comma 2 – Trasparenza; Art. 16 - Inadempimenti e penali; Art. 17 co 8 - Garanzia a corredo dell'esecuzione del contratto; Art. 18 comma 5 – Riservatezza; Art. 20 – Risoluzione; Art. 21 –Recesso; Art. 22 – Cessione; Art. 24 comma 4 - Brevetti industriali e diritti d'autore; Art.29 - Foro competente; Art. 30 - Clausola finale; Art. 31 – Accettazione espressa clausole contrattuali.

Regione Calabria\*

Avv. Roberta Porcelli

Il Fornitore\*

Dott. Fabrizio Muzio

\* Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/05 e s.m.i.